Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica

Il Direttore

Disposizione n° 34 del registro di protocollo RIT

Di data: 24/03/2025 10:55:13

Oggetto: 209 - PNRR-PRP: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO REATTIVI - J97G22000400006

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art.23-c.1 del D.Lgs 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

Impegno/Accertamento con registrazione numero : Impegno 447/2025.

Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

CONSIDERATO che per le finalità del progetto PRP@CERIC è necessario potere ottimizzazione protocolli TECAN per librerie da correre con strumentazione Novaseq6000

CONSIDERATO che per la realizzazione di quanto al punto precedente risulta necessario procedere all'acquisto di reattivi per la produzione di librerie con Automazione TECAN;

DATO ATTO che la ditta QIAGEN S.r.l., con sede legale in Via F. Sassetti 16, 20124, Milano – ,P. IVA 13110270157 , a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, ha presentato il preventivo n. 250306IT01905457VR di data 27/2/2025, per la fornitura dei reattivi sopra descritti, offrendo un prezzo complessivo di euro 9.180.00 + IVA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura possa essere affidata esclusivamente alla ditta QIAGEN S.r.l. in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

VISTI:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 140.000,00;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 e dato atto che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive per forniture comparabili con quelli della presente disposizione;

CONSIDERATO che:

- le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a

40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri dell'Unione Europea, i precedenti (bandi o) avvisi pubblici preordinati all'affidamento di beni similari non hanno suscitato manifestazioni di interesse da parte di operatori ubicati in altri Stati membri e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è CIG B6251ED2E3;
- le attività sopra citate vengono realizzate nell'ambito del progetto 209 - PNRR-PRP (CUP J97G22000400006);
- che la procedura è stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;
- il Responsabile Unico del Progetto è Danilo Licastro, Responsabile del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento della fornitura alla ditta QIAGEN S.r.l. fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere l'ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di avvalersi, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, della facoltà di non richiedere all'affidatario la costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in ragione dell'importo contrattuale e in quanto trattasi di contratto di fornitura ad esecuzione immediata;
- di impegnare la somma complessiva di euro 11.200,00 IVA inclusa, sul capitolo 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo", cod. progetto 209 - PNRR-PRP, CdR 90 del Bilancio di previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- l’Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale n. 178 di data 16 luglio 2024 con la quale è stato costituito, nell’ambito della Struttura Ricerca e Innovazione (R&I) e dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica (RIT), un nuovo Ufficio denominato “Ufficio Laboratorio di Multi-Omica Area SUD” e sono state definite le relative competenze e responsabilità;
- la disposizione del Direttore Generale n. 193 di data 25 luglio 2024 con la quale è stato costituito l’Ufficio “Relazioni Istituzionali” nell’ambito della Direzione Generale (DGE) e sono state definite le relative competenze e responsabilità;
- la disposizione del Direttore Generale n. 352 di data 20 dicembre 2024, con oggetto “Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2025”, che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell’Ente delegati;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta QIAGEN S.r.l. la fornitura dei consumabili sopradescritti;
- di approvare e sottoscrivere l’ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare sul capitolo 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo”, cod. progetto 209 - PNRR-PRP, CdR 90 del Bilancio di previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo complessivo di euro 11.200,00 IVA inclusa;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell’Amministrazione.

Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica

IL DIRETTORE

Cozzini Stefano

ELENCO ALLEGATI:
{[ListaAllegati]}
RIT25026_Qiagen_209_OrdineAcquisto_all.pdf

QIAGEN S.r.l.

Via F. Sassetti 16

20124 Milano

P.IVA.: 13110270157

E-mail: orders-it@qiagen.com

PEC: amministrazione.italia@pec.it.

OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO RIT25026- Reattivi per la produzione di librerie con Automazione TECAN. CIG B6251ED2E3- CUP J97G22000400006

In relazione all'oggetto si trasmette relativo ordine di acquisto, per un prezzo complessivo di € 9.180.00 + IVA al 22%, per un totale complessivo finale di € 11.200,00 IVA compresa. Si precisa che i prodotti richiesti sono quelli indicati nel preventivo n. 250306IT01905457VR trasmesso da codesta spettabile impresa in data 27/2/2025, allegato al presente ordine, per farne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Reattivi per la produzione di librerie con Automazione TECAN

CONSEGNA

Data di consegna: entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del presente ordine tramite pec.

Luogo di consegna: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica presso Campus UniSalerno - Area Science Park SUD, Via Francesco Napoli, 3, 84081, Baronissi (SA)

Referente: Dottor Danilo Licastro Telefono +39-040/3757720 danilo.licastro@areasciencepark.it, dott.ssa Francesca De Falco Francesca.defalco@areasciencepark.it ;

Si richiede di indicare sempre "RIT25026- CIG B6251ED2E3- CUP J97G22000400006" sulla bolla di spedizione o etichetta.

Si richiede, inoltre, di comunicare a lage@areasciencepark.it la data prevista per la consegna, almeno 5 giorni prima della consegna.
In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà a verificare la conformità degli stessi. Le attività di verifica dovranno concludersi entro 30 giorni dalla consegna dei beni; decorso infruttuosamente tale termine, l'esito si intenderà comunque positivo.
In caso di verifica negativa, l'Amministrazione comunicherà al fornitore l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto

termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Indipendentemente dall'esito positivo della verifica di conformità, il fornitore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni.

PENALI

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine convenuto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l'1per mille del relativo importo contrattuale IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo. L'eventuale applicazione delle penali verrà contestata all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni ad Area Science Park nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

PERSONALE

Il fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n.

77/2021 (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

8. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16, comma 2, del presente contratto.

3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.

4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.

5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.

6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione

FATTURAZIONE

Si prega di intestare la fattura elettronica a:

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

P.IVA: 00531590321

Padriciano, 99 - 34149 Trieste TS – Italia

codice univoco d'ufficio: UF6YGC

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto
- CIG/CUP come segue: CIG B6251ED2E3- CUP J97G22000400006

- Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR “PRP@CERIC”

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Area Science Park rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico del fornitore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo “esigibilità IVA” la dicitura “operazione soggetta a scissione dei pagamenti”. Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

PAGAMENTO

Entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnalasse un’inadempienza contributiva, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l’assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal patto di integrità di Area Science Park, approvati ai sensi della

legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibili sul sito istituzionale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente ordinativo, il contratto è regolato dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e dal codice civile.

Responsabile Unico del Progetto: Danilo Licastro, Responsabile del laboratorio di Genomica ed Epigenomica dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica;

E-mail: lage@areasciencepark.it

Distinti Saluti.

Trieste, data invio PEC

Il Direttore dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica

Dott. Stefano Cozzini

Per accettazione

Data, luogo

Il fornitore

ALLEGATI

- Preventivo n. 250306IT01905457VR di data 27/2/2025.

06 Mar 2025
QIAGEN S.r.l.
Telefono: 800 789544
Fax: 02 334304826
Tech Service: 800 787980
Assistenza clienti: Customercare-it@qiagen.com
Per invio ordini: orders-it@qiagen.com

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Area Science Park Padriciano, 99
34149 Trieste
P. IVA 00531590321
,

Numero preventivo 250306IT01905457VR (riportare il n. di preventivo nel Vs. ordine)

Numero cliente 56282

, Gentile ,

Grazie per il vostro interesse per i nostri prodotti. Riportiamo di seguito i particolari relativi al vostro preventivo.

Pos.	Quantità	Catalogo n.	Prodotto	Prezzo di unita [EUR]	Prezzo totale [EUR]
1	3	180479	QIAseq FX DNA Library UDI-A Kit (96)	*2,360.00	*7,080.00
2	3	333903	QIAseq Beads (55mL)	*700.00	*2,100.00

Preventivo Totale [EUR]: **9,180.00**

* In caso di variazioni ai prezzi di listino di QIAGEN, i prezzi di questi prodotti rimarranno in vigore per l'intero periodo di validità del preventivo.

Offerta valida solo per invio prodotti presso
Area science park
Via Francesco Napoli 3
Baronissi, Salerno

QIAGEN S.r.l. - Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di QIAGEN N.V. | Via F. Sassetti 16 – 20124 Milano | Italia
Tel +39 02 334304811 | Fax +39 02 334304826 | www.qiagen.com | Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00
R.E.A. di Milano n. 1619232 | Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 13110270157 | Partita IVA n. 13110270157

Gli articoli aventi denominazione commerciale qui riportata, sono prodotti dal gruppo QIAGEN e distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale dalla filiale italiana QIAGEN Srl, come si evince dalla dichiarazione di distribuzione esclusiva di QIAGEN Gmbh, conforme all'originale e disponibile su richiesta.

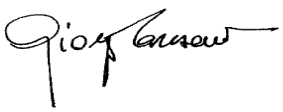
Per ordinare online, visita il negozio qiagen.com, aggiungi i prodotti al carrello e immetti questo numero di preventivo: riceverai i prodotti al prezzo offerto nella modalità più conveniente!

Termini di consegna e pagamento:

Validità dell'offerta:	dal 27/02/2025 al 27/06/2025
Prezzo:	I prezzi non includono l'IVA (22%)
Resa:	CPT
Pagamento:	30 giorni data fattura
Costo Ghiaccio Secco:	Per tutte le spedizioni che viaggiano a temperatura controllata sarà applicato un contributo di € 24 indipendentemente dall'importo totale.
Spese di spedizione:	Sarà addebitata una spesa di € 40 per ordini standard di importo inferiore a € 1000 (IVA esclusa). Sarà addebitata una spesa di € 38 per ordini online di importo inferiore a € 400 (IVA esclusa) effettuati all'indirizzo: www.qiagen.com/it/shop.
Consegna:	**Per i reagenti:** 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. **Per strumenti:** 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. La merce è consegnata ai sensi dei Termini e delle condizioni di vendita di QIAGEN S.r.l., disponibili su richiesta o scaricabili dal sito www.qiagen.com.

Saremo lieti di ricevere il suo ordine. Se desidera ricevere ulteriori informazioni non esiti a contattarci.

Cordiali saluti,



Giorgio Caresano
General Manager Italy

QIAGEN S.r.l. - Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di QIAGEN N.V. | Via F. Sassetti 16 – 20124 Milano | Italia
Tel +39 02 334304811 | Fax +39 02 334304826 | www.qiagen.com | Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00
R.E.A. di Milano n. 1619232 | Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 13110270157 | Partita IVA n. 13110270157

STATEMENT ON COMPLIANCE WITH EXPORT REGULATIONS

1. QIAGEN is required by applicable sanctions laws to contractually prohibit the re-export of goods to the Russian Federation and Belarus. Therefore, any delivery of QIAGEN products is contingent on the customers commitment to comply with said restrictions.
2. By placing an order for QIAGEN products, you hereby agree not to sell, export or re-export, directly or indirectly, any QIAGEN products to the Russian Federation or Belarus or for use in the Russian Federation or Belarus.
3. Any violation of the obligations stated above shall constitute a material breach of an essential element your purchase agreement with QIAGEN, and QIAGEN shall be entitled to seek appropriate remedies including, but not limited to an immediate termination of the contractual relationship and discontinuation of further deliveries.

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER AUSFUHRBESTIMMUNGEN

1. QIAGEN ist aufgrund geltender Sanktionsgesetze verpflichtet, die Wiederausfuhr von Waren in die Russische Föderation und nach Weißrussland vertraglich zu untersagen. Daher ist jede Lieferung von QIAGEN-Produkten davon abhängig, dass sich der Kunde verpflichtet, die genannten Beschränkungen einzuhalten.
2. Mit der Bestellung von QIAGEN-Produkten verpflichten Sie sich, keine QIAGEN-Produkte direkt oder indirekt in die Russische Föderation oder nach Weißrussland oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Weißrussland zu verkaufen, zu exportieren oder zu reexportieren.
3. Jeder Verstoß gegen die oben genannten Verpflichtungen stellt eine wesentliche Verletzung eines wesentlichen Bestandteils Ihres Kaufvertrags mit QIAGEN dar, und QIAGEN ist berechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine sofortige Beendigung des Vertragsverhältnisses und die Einstellung weiterer Lieferungen.

关于遵守出口条例的声明

1. 根据适用的制裁法律要求 QIAGEN 在合同中禁止将货物再出口到俄罗斯联邦和白俄罗斯。因此，任何 QIAGEN 产品的交付均以客户承诺遵守上述限制为前提。
2. 一旦订购 QIAGEN 产品，即表示您同意不直接或间接向俄罗斯联邦或白俄罗斯出售、出口或再出口任何 QIAGEN 产品，也不将任何 QIAGEN 产品用于俄罗斯联邦或白俄罗斯。
3. 任何违反上述义务的行为都将构成对您与 QIAGEN 采购协议中重要条款的重大违约，QIAGEN 有权采取适当的补救措施，包括但不限于立即终止合同关系以及停止进一步的供货。

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF EKSPORTREGLER

1. QIAGEN er i henhold til gældende sanktionslove forpligtet til kontraktligt at forbyde reeksport af varer til Den Russiske Føderation og Hviderusland. Derfor er enhver levering af QIAGEN-produkter betinget af, at kunden forpligter sig til at overholde disse restriktioner.
2. Ved at afgive en ordre på QIAGEN-produkter accepterer du hermed ikke at sælge, eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, nogen QIAGEN-produkter til Den Russiske Føderation eller Hviderusland eller til brug i Den Russiske Føderation eller Hviderusland.
3. Enhver overtrædelse af ovennævnte forpligtelser udgør en væsentlig overtrædelse af et væsentligt element i din købsaftale med QIAGEN, og QIAGEN er berettiget til at søge passende afhjælpning, herunder, men ikke begrænset til, en øjeblikkelig ophævelse af kontraktforholdet og afbrydelse af yderligere leverancer.

VERKLARING BETREFFENDE DE NALEVING VAN EXPORTVOORSCHRIFTEN

1. QIAGEN is door de toepasselijke sanctiewetgeving verplicht om de wederuitvoer van goederen naar de Russische Federatie en Wit-Rusland contractueel te verbieden. Daarom is elke levering van QIAGEN-producten afhankelijk van de toezegging van de klant om zich aan deze beperkingen te houden.
2. Door het plaatsen van een bestelling voor QIAGEN producten stemt u er hierbij mee in geen QIAGEN producten direct of indirect te verkopen, exporteren of herexporteren naar de Russische Federatie of Wit-Rusland of voor gebruik in de Russische Federatie of Wit-Rusland.
3. Elke schending van de hierboven vermelde verplichtingen vormt een wezenlijke schending van een essentieel element van uw aankoopovereenkomst met QIAGEN, en QIAGEN heeft het recht om passende rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie en stopzetting van verdere leveringen.

LAUSUNTO VIENTISÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISESTA

1. Sovellettavien pakotelakien mukaan QIAGENin on sopimuksin kiellettävä tavaroiden jälleenvienti Venäjän federaatioon ja Valko-Venäjälle. Tämän vuoksi QIAGENin tuotteiden toimittaminen edellyttää, että asiakas sitoutuu noudattamaan mainittuja rajoituksia.
2. Tilaamalla QIAGENin tuotteita asiakas sitoutuu täten olemaan myymättä, viemättä tai jälleenviemättä suoraan tai välillisesti QIAGENin tuotteita Venäjän federaatioon tai Valko-Venäjälle tai käytettäväksi Venäjän federaatiossa tai Valko-Venäjällä.
3. Edellä mainittujen velvoitteiden rikkominen merkitsee QIAGENin kanssa tekemäsi ostosopimuksen olennaisen osan olennaista rikkomista, ja QIAGENilla on oikeus hakea asianmukaisia korjaustoimenpiteitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sopimussuhteen välitön irtisanominen ja uusien toimitusten keskeyttäminen.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ A LA REGLEMENTATION SUR L'EXPORTATION

1. QIAGEN est tenu, par les lois sur les sanctions applicables, d'interdire contractuellement la réexportation de marchandises vers la Fédération de Russie et la Biélorussie. Par conséquent, toute livraison de produits QIAGEN est subordonnée à l'engagement du client à respecter cesdites restrictions.
2. En passant commande de produits QIAGEN, vous vous engagez par la présente à ne pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, des produits QIAGEN vers la Fédération de Russie ou la Biélorussie ou en vue d'une utilisation dans la Fédération de Russie ou la Biélorussie.
3. Toute violation des obligations énoncées ci-dessus constituera une violation matérielle d'un élément essentiel de votre contrat d'achat avec QIAGEN, et QIAGEN sera en droit de demander les réparations appropriées, y compris, mais sans s'y limiter, la résiliation immédiate de la relation contractuelle et l'interruption des livraisons ultérieures.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULL'ESPORTAZIONE

1. QIAGEN è tenuta, in base alle leggi sulle sanzioni applicabili, a vietare contrattualmente la riesportazione di merci nella Federazione Russa e in Bielorussia. Pertanto, qualsiasi consegna di prodotti QIAGEN è subordinata all'impegno del cliente a rispettare tali restrizioni.
2. Effettuando un ordine per i prodotti QIAGEN, il cliente accetta di non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, alcun prodotto QIAGEN nella Federazione Russa o in Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o in Bielorussia.
3. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui sopra costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del vostro contratto di acquisto con QIAGEN, e QIAGEN avrà il diritto di cercare rimedi appropriati, tra cui, ma non solo, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale e l'interruzione di ulteriori consegne.

輸出規制遵守に関する声明

1. QIAGEN は、適用される制裁法により、ロシア連邦およびベラルーシへの商品の再輸出を契約上禁止することが義務付けられています。従って、QIAGEN 製品の納入は、お客様が当該規制を遵守することを確約していただくことが条件となります。
2. お客様は、QIAGEN 製品を発注することにより、ロシア連邦もしくはベラルーシへ、またはロシア連邦もしくはベラルーシで使用するために、直接的または間接的に QIAGEN 製品を販売、輸出、再輸出しないことに同意するものとします。
3. 上記の義務に違反した場合、貴社と QIAGEN との購入契約の本質的な要素に対する重大な違反となり、QIAGEN は、契約関係の即時解除および今後の納入の中止を含むがこれに限定されない、適切な救済措置を求める権利を有するものとします。

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AV EKSPORTBESTEMMELSER

1. QIAGEN er pålagt av gjeldende sanksjonslover å kontraktsfeste forbud mot reeksport av varer til Den russiske føderasjon og Belarus. Derfor er enhver levering av QIAGEN-produkter betinget av at kunden forplikter seg til å overholde nevnte restriksjoner.
2. Ved å legge inn en bestilling på QIAGEN-produkter samtykker du herved i å ikke selge, eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, QIAGEN-produkter til Den russiske føderasjon eller Hviterussland eller til bruk i Den russiske føderasjon eller Hviterussland.
3. Ethvert brudd på forpliktelsene nevnt ovenfor vil utgjøre et brudd på kjøpekontraktenmed QIAGEN, og QIAGEN forbeholder seg retten til å iverksette rimelige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, en umiddelbar oppsigelse av kjøpekontraktenog stans av videre leveranser.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI

1. Na mocy obowiązujących przepisów dotyczących sankcji firma QIAGEN jest zobowiązana do umownego zakazu reeksportu towarów do Federacji Rosyjskiej i do Białorusi. Dlatego każda dostawa produktów firmy QIAGEN jest uzależniona od zobowiązania Klienta do przestrzegania wspomnianych ograniczeń.
2. Składając zamówienie na produkty firmy QIAGEN, Klient niniejszym zgadza się nie sprzedawać, nie eksportować ani nie reeksportować, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych produktów firmy QIAGEN do Federacji Rosyjskiej lub do ~~na~~ Białorusi ani do użytku w Federacji Rosyjskiej lub w Białorusi.
3. Niezastosowanie się do powyższych zobowiązań będzie stanowić rażące naruszenie istotnego elementu umowy zakupu zawartej przez Klienta z firmą QIAGEN, a firma QIAGEN będzie uprawniona do zastosowania odpowiednich środków zaradczych, w tym między innymi do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego i zaprzestania dalszych dostaw.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EXPORTAÇÃO

1. A QIAGEN é obrigada pelas leis de sanções aplicáveis a proibir contratualmente a reexportação de mercadorias para a Federação Russa e Bielorrússia. Desta forma, qualquer entrega de produtos QIAGEN depende do compromisso do cliente em cumprir com as restrições.
2. Ao efetuar uma encomenda de produtos QIAGEN, o cliente concorda em não vender, exportar ou reexportar, direta ou indiretamente, quaisquer produtos QIAGEN para a Federação Russa ou Bielorrússia ou para utilização na Federação Russa ou Bielorrússia.
3. Qualquer violação das obrigações acima referidas constituirá uma violação material de um elemento essencial do seu acordo de compra com a QIAGEN, e a QIAGEN terá o direito de procurar soluções adequadas, incluindo, mas não se limitando a, uma rescisão imediata da relação contratual e a interrupção de outras entregas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE EXPORTAÇÃO

1. A QIAGEN é obrigada pelas leis de sanções aplicáveis a proibir contratualmente a reexportação de mercadorias para a Federação Russa e Belarus. Portanto, qualquer entrega de produtos da QIAGEN depende do compromisso do cliente em cumprir com tais restrições.
2. Ao fazer um pedido de produtos da QIAGEN, o cliente concorda em não vender, exportar ou reexportar, direta ou indiretamente, quaisquer produtos da QIAGEN para a Federação Russa ou Bielorrússia ou para uso na Federação Russa ou Bielorrússia.
3. Qualquer violação das obrigações declaradas acima constituirá uma violação material de um elemento essencial de seu contrato de compra com a QIAGEN, e a QIAGEN terá o direito de buscar soluções apropriadas, incluindo, mas não se limitando a uma rescisão imediata da relação contratual e interrupção de outras entregas.

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE EXPORTACIÓN

1. QIAGEN está obligada por las leyes de sanciones aplicables a prohibir contractualmente la reexportación de mercancías a la Federación Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, cualquier entrega de productos QIAGEN depende del compromiso del cliente de cumplir con las restricciones.
2. Al realizar un pedido de productos QIAGEN, el cliente acepta no vender, exportar o reexportar, directa o indirectamente, ningún producto QIAGEN a la Federación Rusia o Bielorrusia o para su uso en la Federación Rusia o Bielorrusia.
3. 3. Cualquier violación de las obligaciones establecidas anteriormente constituirá un incumplimiento material de un elemento esencial de su acuerdo de compra con QIAGEN, y QIAGEN tendrá derecho a buscar soluciones adecuadas, incluyendo, pero sin limitarse a, la terminación inmediata de la relación contractual y la interrupción de futuras entregas.

UTTALANDE OM EFTERLEVNAD AV EXPORTBESTÄMMELSER

1. QIAGEN måste enligt gällande sanktionslagar förbjuda återexport av varor till Ryska federationen och Vitryssland. Därför är all leverans av QIAGEN-produkter beroende av kundens åtagande att följa dessa restriktioner.
2. Genom att lägga en beställning på QIAGEN-produkter samtycker du härmed till att inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, några QIAGEN-produkter till Ryska federationen eller Vitryssland eller för användning i Ryska federationen eller Vitryssland.
3. Varje överträdelse av de skyldigheter som anges ovan kommer att utgöra ett brottmot en del av ditt köpeavtal med QIAGEN, och QIAGEN har då rätt att söka lämpliga åtgärder inklusive, men inte begränsat till, en omedelbar uppsägning av avtalsförhållandet och avbrytande av ytterligare leveranser.

İHRACAT DÜZENLEMELERİNE UYUM BEYANI

1. QIAGEN, yürürlükteki yaptırım yasaları gereği Rusya Federasyonu ve Belarus'a malların yeniden ihracatını sözleşmeyle yasaklamakla yükümlüdür. Bu nedenle, QIAGEN ürünlerinin her türlü teslimatı, müşterilerin söz konusu kısıtlamalara uyma taahhüdüne bağlıdır.
2. QIAGEN ürünleri için sipariş vererek, herhangi bir QIAGEN ürününü doğrudan veya dolaylı olarak Rusya Federasyonu veya Belarus'a satmamayı, ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi ya da Rusya Federasyonu veya Belarus'ta kullanmamayı kabul etmiş olursunuz.
3. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlali, QIAGEN ile satın alma sözleşmenizin temel bir unsurunun önemli bir ihlali anlamına gelecektir ve QIAGEN, sözleşme ilişkisinin derhal feshi ve sonraki teslimatların durdurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun çözümleri arama hakkına sahip olacaktır.